

COMUNE DI VALTOURNENCHE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. 588

Convenzione di assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero indicati dalla DGR n. 1342/2016, per la stagione invernale 2017-2018 con eventuale rinnovo per la stagione invernale 2018-2019 ed eventuale rinnovo per la stagione invernale 2019-2020.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **venti** del mese di **settembre** nella sede comunale di Valtournenche

Avanti a me **MACHET Cristina**, Segretario comunale, sono presenti:

1) **MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**, nato ad Aosta il 08/02/1984, in qualità di Sindaco del Comune di **VALTOURNENCHE**, presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso;

2) **SAPPINO Cesare**, nato a **BIELLA** IL 07/02/1978 residente in **CAVAGLIÀ (BI)** - Cascina Bozzino n. 49 , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Società **AIRSTAR AVIATION S.R.L.** (mandataria-capogruppo) , con sede in

	COSSATO (BI) Via Castelletto Cervo, 316 (dal 11/09/2018) – P.	
	IVA 01203470115, in nome e per conto della quale dichiara di	
	agire, qualificata “Società Capogruppo” alla quale è stato	
	conferito il mandato speciale con rappresentanza in seno alla	
	R.T.I. costituita tramite atto di riunione temporanea di imprese e	
	mandato speciale con rappresentanza stipulato in data 01/12/2017	
	Rep. N. 99728, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle	
	Entrate di Biella in data 13/12/2017 al n. 6421 Serie 1T, tra la	
	stessa AIRSTAR AVIATION S.R.L. con sede in	
	MOTTALCIATA (BI) S.S. 232 Regione Piane, la Società GMH	
	S.R.L. (mandante) con sede in GRESSONEY-LA TRINITÉ (AO)	
	frazione Tschaval, 5 – P. IVA 01169760079 e la Società	
	ELIOSSOLA S.R.L. (mandante) con sede in DOMODOSSOLA	
	(VB) Via Piave, 110 – P. IVA 01462940030;	
	PREMESSO	
	- che a seguito di apposita intesa con il Comune di	
	Valtournenche, si è addivenuti alla determinazione di provvedere	
	all’assegnazione della autorizzazione per lo svolgimento	
	dell’attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e per la	
	concessione d’uso e in gestione:	
	- delle elisuperfici base di partenza;	
	- degli aerali di posa in quota;	
	- degli aerali di recupero,	
	siti nel Comune di Valtournenche attraverso un'unica gara, da	
	espletarsi a cura del Comune di Valtournenche, ai sensi e per le	

	finalità di cui all'art. 2, comma 6 della legge 4.03.1988 n. 15, e	
	che, a tal fine, il Comune di Valtournenche, con deliberazione	
	della Giunta Comunale n. 113 in data 07/09/2017 ha deliberato in	
	tal senso;	
	- che con deliberazione n. 113 in data 07/09/2017 della Giunta	
	Comunale del Comune di Valtournenche, esecutiva a termini di	
	legge, veniva stabilito di assegnare una autorizzazione per il	
	trasporto di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e di concedere	
	in gestione e uso le elisuperfici di base e gli aerali suddetti,	
	rispettando i limiti previsti per le aree di salvaguardia della fauna,	
	per le aree di sorvolo e per gli itinerari di discesa, per la stagione	
	invernale 2017-2018 con eventuale rinnovo per la stagione	
	invernale 2018-2019 ed eventuale rinnovo per la stagione	
	invernale 2019-2020 attraverso procedura aperta ai sensi dell'art.	
	60 del d.lgs. 50/2016;	
	- che la Ditta AIRSTAR AVIATION S.R.L. con sede in	
	COSSATO (BI) Via Castelletto Cervo, 316 (dal 11/09/2018), in	
	raggruppamento temporaneo di concorrenti con la Società GMH	
	S.R.L. (mandante) con sede in GRESSONEY-LA TRINITÉ (AO)	
	frazione Tschaval, 5 – P.IVA 01169760079 e la Società	
	ELIOSSOLA S.R.L. (mandante) con sede in DOMODOSSOLA	
	(VB) Via Piave, 110 – P.IVA 01462940030, risultava	
	aggiudicataria della autorizzazione e della concessione;	
	ciò premesso, i predetti Signori, della cui identità e capacità io	
	Segretario Comunale sono certo, rinunciando espressamente e	

spontaneamente alla assistenza di testimoni, stipulano e convengono quanto segue a mio mezzo.

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di Valtournenche autorizza la R.T.I. aggiudicataria Ditta aggiudicataria AIRSTAR AVIATION S.R.L. con sede in COSSATO (BI) Via Castelletto Cervo, 316 (dal 11/09/2018), in raggruppamento temporaneo di concorrenti con la Società GMH S.R.L. (mandante) con sede in GRESSONEY-LA TRINITÉ (AO) frazione Tschaval, 5 – P.IVA 01169760079 e la Società ELIOSSOLA S.R.L. (mandante) con sede in DOMODOSSOLA (VB) Via Piave, 110 – P.IVA 01462940030, ad organizzare ed a gestire, nell'ambito del territorio del Comune di Valtournenche, l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero nella disponibilità al Comune di Valtournenche nel comprensorio n. 6 così come individuato nell'allegato A) della L.R. 4/3/1988, n. 15, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016 e descritto nel dettaglio nelle mappe autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Le zone per l'esercizio dell'attività di eliski sono individuate ed autorizzate per ciascun comprensorio, nella deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016 di cui al comma 1.

	3. I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle	
	elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati	
	ed autorizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta	
	nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988, n. 15, modificato da ultimo	
	con deliberazione della Giunta regionale. n. 1342/2016 e descritto	
	nel dettaglio nelle mappe autorizzate dalla Regione Autonoma	
	Valle d'Aosta.	
	Le aree di sorvolo da ogni possibile punto di partenza o recupero	
	verso ogni possibile punto di posa sono indicate nell'apposita	
	cartografia descrittiva autorizzata dalla Regione Autonoma Valle	
	d'Aosta.	
	Sono altresì indicate in cartografia le aree di limitazione previste	
	per la salvaguardia della fauna, nonché i limiti del comprensorio,	
	entro i quali è possibile effettuare le discese.	
	4. Nuovi aerali di posa in quota, partenza o recupero, ovvero	
	modifiche dei punti esistenti, potranno essere previste dal	
	Comune, anche su proposta del concessionario, nel corso di	
	validità della presente autorizzazione, previa intesa con i	
	competenti organi della Regione al fine della modifica da parte	
	della Giunta regionale dell'Allegato A (l.r. 15/1988, art. 2, c. 6	
	bis), secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta	
	regionale n. 1342/2016.	
	5. L'autorizzazione è valida per la stagione invernale 2017-2018	
	con eventuale rinnovo per la stagione invernale 2018-2019 ed	
	eventuale rinnovo per la stagione invernale 2019- 2020 nel	

	periodo di agibilità degli aerali di posa in quota compreso tra il 20	
	dicembre ed il 15 maggio, salve eventuali proroghe che venissero	
	disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r.	
	15/1988.	
	6. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti	
	orari: dalle ore 07.00 alle ore 16.00.	
	7. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un	
	elicottero con i requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente	
	convenzione, oltre ad un elicottero di riserva con i requisiti	
	minimi fissati all'art. 6 della presente convenzione, nonché di	
	piloti aventi le caratteristiche minime di qualificazione cui all'art.	
	7.	
	Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento	
	1. Per quanto non specificatamente disciplinato da presso, ma	
	correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa	
	riferimento:	
	a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di	
	sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dei regolamenti	
	EU-OPS applicabili;	
	b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado	
	in vigore in materia di trasporto aereo ed elicotteristico.	
	2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le	
	diverse competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al	
	Comune, devono ottemperare a quanto disposto in materia dagli	

organismi competenti, ed in particolare alle regolazioni provenienti dalle European Aviation Safety Agency (EASA).

3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del regolamento AIR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo, nonché i terzi a terra.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali temporali, meteorologiche e nivologiche tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.

2. Le attività di eliski dovranno essere coordinate dal coordinatore a terra, guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del concessionario del servizio all'Amministrazione comunale.

3. Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività; dovrà attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.

4. I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.

5. Egli informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative alle aree di salvaguardia della fauna o di altri

divieti previsti nelle aree di attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).

6. Il coordinatore a terra deve essere dotato di coperture assicurative adeguate per l'attività svolta.

7. In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.

8. Ogni gruppo di sciatori elitrasportati è sempre assistito dopo lo sbarco da un accompagnatore: da una guida alpina o da un'aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.

9. L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa.

10. Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal Coordinatore a terra e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della

	salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della	
	erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee	
	che dovessero sopraggiungere.	
	11. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio	
	di tipo professionale per il collegamento radio con una stazione	
	d'ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i	
	Comuni.	
	12. L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati	
	siano in possesso nel corso dell'attività di eliski delle attrezzature	
	minime per la ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA,	
	sonda), verificandone direttamente l'efficienza.	
	13. L'accompagnatore deve essere dotato di coperture	
	assicurative adeguate all'attività svolta.	
	14. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti	
	di almeno n° 1 sistema antivalanga (A.R.V.A), pala e sonda. È	
	altresì fortemente consigliata la dotazione di airbag o simili.	
	15. La ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità o la	
	proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura	
	per tutto il comprensorio di eliski, che dovrà mantenere	
	costantemente per la durata del servizio, a proprie spese.	
	16. Una stazione di ascolto, da allestire a cura del concessionario	
	in accordo con i Comuni, dovrà essere collegata via radio o	
	tramite telefono con la Centrale unica del soccorso della Valle	
	d'Aosta;	

17. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati, il concessionario dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile, la richiesta di intervento alla CUS.

18. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, ogni altro caso non di carattere sanitario, rischio valanga, condizioni critiche del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.

Art. 4 – Prenotazioni e priorità

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'attività di eliski soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni con uno scarto massimo sull'orario previsto di minuti quaranta.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna a concedere priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere afferenti al comprensorio di riferimento o alle elisuperfici di base collegate al comprensorio.

Art. 5 – Requisiti minimi dell'elicottero principale

1. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con elicottero di cui ha la proprietà o l'esercenza, con le seguenti caratteristiche minime: elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27)

	certificato in Categoria B operato in prestazione di Classe 3 e in	
	possesso del certificato acustico TCDS/N (type certificate data	
	sheet for noise). L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei	
	seguenti equipaggiamenti:	
	<input type="checkbox"/> carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per	
	l'installazione di pattini da neve;	
	<input type="checkbox"/> cestello esterno porta sci;	
	<input type="checkbox"/> apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza	
	rispondente ai requisiti EUOPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e	
	circolare ENAC 38/A);	
	<input type="checkbox"/> usage monitoring system.	
	L'elicottero dovrà garantire al pilota una adeguata visibilità delle	
	aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.	
	2. L'elicottero dovrà essere iscritto sul COA della ditta sin dal	
	momento della presentazione dell'offerta.	
	3. L'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio	
	dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche,	
	per i mesi di svolgimento del servizio.	
	Art. 6 – Requisiti minimi dell'elicottero di riserva	
	1. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì disporre di un elicottero di	
	riserva, di cui ha la proprietà o l'esercenza, con le medesime	
	caratteristiche minime individuate all'art. 5, comma 1.	
	2. L'elicottero di riserva dovrà essere iscritto sul COA della ditta.	
	3. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità	
	dell'elicottero principale, l'elicottero di riserva dovrà essere reso	

	immediatamente disponibile e, nelle more del ripristino	
	dell'operatività dell'elicottero principale, prioritariamente	
	destinato all'esercizio dell'attività di eliski sul comprensorio del	
	Comune di Valtournenche.	
	Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione	
	1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, la Ditta	
	aggiudicataria dovrà disporre del sottoelencato personale di	
	servizio:	
	a. almeno due piloti in possesso di licenza CPL(H) in corso di	
	validità sul tipo di elicottero	
	da impiegare, con esperienza di:	
	<input type="checkbox"/> almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in	
	comando, da certificarsi tramite	
	libretto di volo, di cui:	
	<input type="checkbox"/> almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano	
	ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota	
	tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei	
	periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;	
	<input type="checkbox"/> almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski,	
	da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce	
	al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per	
	cui l'attività è stata prestata;	
	b. tecnici certificati L.M.A.	
	2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da	
	piloti in comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.	

3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del D.M. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1 che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

Art. 8 – Tariffe e rapporti con le attività turistiche

1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, ogni anno, copia del tariffario al fine di permettere di amalgamare l'offerta di eliski all'offerta turistica del comprensorio.

2. Le tariffe praticate dovranno essere quelle indicate nel tariffario presentato all'Amministrazione Comunale entro tre giorni dalla data di aggiudicazione, salvi adeguamenti motivati condivisi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Controlli e revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare con personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.

2. Qualora il concessionario non svolga l'attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di avviare procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. In caso di ulteriore

	violazione, si avvierà procedimento per la revoca	
	dell'autorizzazione.	
	3. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento	
	alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni	
	delle norme da essa previste o in essa richiamate.	
	PARTE II – Concessione in gestione e d'uso delle elisuperfici	
	di base e degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali	
	di recupero.	
	Art. 10 – Oggetto della concessione	
	1. La concessione ha ad oggetto:	
	- l'uso e gestione delle elisuperfici di base indicate all'art.1 punto	
	2;	
	- l'uso degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali di	
	recupero indicati all'art.1, punto 2;	
	per il periodo di validità dell'autorizzazione, a norma degli art. 3	
	e 7 del d.m. 1° febbraio 2006 recante “Norme di attuazione della	
	Legge 2 aprile 1968 n°518” e della circolare ENAC APT n. 36	
	del 30/10/2013.	
	L'utilizzo delle aree di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle	
	aree di sorvolo individuate nella mappatura dei comprensori di	
	eliski, di cui all'allegato A della l.r. 15/88.	
	Art. 11 – Durata della concessione	
	1. La concessione in uso e gestione ha durata prevista tra il 20	
	dicembre ed il 15 maggio degli anni 2017/2018 per la stagione	
	invernale 2017-2018, con eventuale rinnovo per la stagione	

invernale 2018-2019 ed eventuale rinnovo per la stagione invernale 2019-2020, salve eventuali proroghe sul periodo dell'anno, che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.

Art. 12 – Requisiti del concessionario

1. Il legale rappresentante del concorrente dovrà essere in possesso di nulla-osta per la gestione di elisuperfici rilasciato dal questore della provincia in cui ha sede legale la persona giuridica di cui all'art. 4, c. 1 del D.M. 1° febbraio 2006.

Art. 13 – Oneri del concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di responsabile e gestore delle elisuperfici di base a norma dell'art. 3, c. 1 del D.M. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC; il concessionario è pertanto responsabile:

- dell'ottenimento dell'autorizzazione ENAC di cui al D.M. 1° febbraio 2006;

- della rispondenza della elisuperficie di base ai requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio 2006;

- della agibilità della elisuperficie in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio;

- dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate;

- della gestione delle elisuperfici di base secondo le disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC;

	- dell'utilizzo delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero	
	nel rispetto delle condizioni di cui al D.M. 1° febbraio 2006 e	
	della circolare APT 36 dell'ENAC.	
	2. Il concessionario è responsabile della rispondenza delle	
	elisuperfici occasionali in quota e di recupero ai requisiti previsti	
	dal D.M. 1° febbraio 2006, della loro agibilità in condizioni di	
	sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le	
	traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle	
	attrezzature tecniche ed operative eventualmente installate.	
	3. L'agibilità degli aerali di posa in quota e di recupero è limitata	
	al periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio di ogni	
	anno, salve deroghe a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.	
	4. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a	
	consentire l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle	
	elisuperfici agli aeromobili di soccorso, protezione civile e	
	polizia, nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli	
	aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che	
	programmino o necessitino di atterrare, presenti le condizioni di	
	legge.	
	5. Il concessionario è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le	
	comunicazioni di cui all'art. 9 del D.M. 1° febbraio 2006.	
	6. Il concessionario è tenuto a comunicare le informazioni di cui	
	al comma precedente anche all'ente concedente e, a fini statistici,	
	alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché a tenere registro	
	dei movimenti a norma dell'art. 5, c. 2 del D.M. 1° febbraio 2006.	

	7. Il concessionario è tenuto a comunicare previamente alla	
	stazione forestale di Antey-Saint-André competente per territorio,	
	l'inizio del periodo di attività (ad esempio: dicembre – maggio) di	
	eliski e la presunta durata dello stesso.	
	8. Sono inclusi negli oneri di gestione a carico del concessionario	
	le spese per il mantenimento del sicuro collegamento radio o	
	telefonico con la CUS, per la rimozione della neve e l'accensione-	
	spegnimento delle luci delle elisuperfici di base.	
	9. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali altre	
	limitazioni locali alle aree di volo o di discesa, ai fini della tutela	
	e protezione faunistica e ambientale locale, sulla base delle	
	indicazioni della stazione forestale competente per territorio,	
	inserite nella cartografia dell'eliski ovvero comunicate al gestore	
	nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e	
	temporanee che dovessero sopraggiungere.	
	10. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali modifiche	
	alla cartografia, successive all'aggiudicazione del bando di gara	
	del Comune, così come approvate dalla Giunta regionale	
	nell'ambito dell'aggiornamento dei comprensori individuati e	
	descritti nell'allegato A della legge regionale 15/88.	
	Art. 14 – Subconcessione	
	1. È vietato ogni tipo di subconcessione.	
	Art. 15 – Corrispettivo	
	1. Il concessionario si impegna a corrispondere quale canone per	
	la concessione delle elisuperfici di cui all'art. 10 l'importo	

complessivo offerto in sede di gara, pari ad euro **83.750,00** oltre

IVA in una rata annuale, entro il 31 marzo 2018.

Art. 16 – Comunicazione

1. Il Comune competente per territorio si impegna a trasmettere all'Assessorato competente copia della convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti nonché i dati statistici relativi al servizio.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 17– Spese di stipulazione e registrazione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 18 – Garanzie

1. Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di Valtournenche, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno.

2. La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti l'appalto di cui trattasi;

di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;

di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

	<input type="checkbox"/> di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma	
	garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'	
	Amministrazione Comunale;	
	<input type="checkbox"/> di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento	
	del rapporto contrattuale principale.	
	3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo	
	documento deve essere	
	trasmesso all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) giorni	
	prima della data fissata per la stipulazione del contratto.	
	4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito	
	cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome	
	proprio e per conto dei mandanti.	
	5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua	
	presentazione entro il predetto termine, nonché il mancato	
	reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la	
	revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per	
	inadempimento.	
	6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione	
	di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in	
	tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.	
	7. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi	
	dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.	
	IL SINDACO	
	LA DITTA	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	